

**ALLE IMPRESE ADERENTI AD ANCE
TRENTO - ASSOCIAZIONE TRENTINA
DELL'EDILIZIA**

LORO SEDI

Circolare nr. 10 - 18

Trento, 22 gennaio 2018

Modifiche alla disciplina dello “split payment”: firmato il decreto attuativo.

Firmato dal MEF il decreto attuativo dello split payment 2018, alla luce delle novità introdotte dall'ultimo Collegato Fiscale alla legge di Bilancio 2018.

È stato diffuso dal Ministero dell'Economia e delle finanze il **D.M. 9 gennaio 2018**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2018 n. 14, con cui viene data attuazione alle novità che hanno riguardato il meccanismo della “scissione dei pagamenti” in seguito all'entrata in vigore del DL 148/2017 (cd. *Decreto Fiscale*).

Si ricorda che il meccanismo del cd. ***split payment***, introdotto dal 1 gennaio 2015, pone in capo alle Pubbliche Amministrazioni e ad alcune tipologie di società ed enti, il versamento dell'IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

La disciplina dello *split payment* è stata più volte modificata. Su di essa, infatti, sono intervenuti, prima il D.L. 50/2017 (cd. *Manovra correttiva 2017*) convertito con modifiche nella legge 96/2017, e poi il D.L. 148/2017 convertito con modifiche nella legge n.172/2017.

Entrambi i provvedimenti hanno esteso il meccanismo sia dal punto di vista temporale, che soggettivo.

In particolare, il D.L. 50/2017 **ha prorogato sino al 2020 l'operatività del meccanismo**, originariamente fissato dall'Unione europea fino al 31 dicembre 2017^[1],operando **un'estensione dell'ambito soggettivo** di applicazione per le **fatture** di cessioni di beni e prestazioni di servizi **emesse a partire dal 1 luglio 2017**^[2].

Con il più recente D.L. 148/2017 è stato nuovamente riformulato il co.1-bis dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972, estendendo, **a decorrere dal 1° gennaio 2018**, l'applicazione dello *split payment*, anche ad **altri soggetti pubblici**, ovvero:

- **tutte le pubbliche amministrazioni**^[3];
- **gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali**, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- **le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche** per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;



- tutte le **società controllate**, in via diretta, dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri** e dai **Ministeri** (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le **società controllate**, in via diretta o indiretta, dalle **amministrazioni pubbliche**, dalle **regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni** o da **enti pubblici economici nazionali, regionali e locali** e da **fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche** (e le società da queste stesse controllate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%);
- le **società quotate in borsa**, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate.

Il DM del 9 gennaio 2018 dà attuazione a quest'ultima **estensione** dell'ambito **soggettivo** di **applicazione dello split payment**, in particolare riscrivendo l'art. 5-ter del DM 23 gennaio 2015 sull'individuazione delle fondazioni degli enti e delle società assoggettate al meccanismo.

Pertanto, a seconda della tempistica, sono assoggettate a split payment, le operazioni nei confronti di:

- **Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017** - le società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB che risultano tali al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017) per come individuate nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
- **Per le fatture emesse dal 2018 al 2020** - le società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%, le società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società, che **risultano tali al 30 settembre precedente**. Il relativo elenco sarà pubblicato a cura del Dipartimento delle Finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo.

Viene fatto salvo, solo per il 2017, l'**elenco** pubblicato il **19 dicembre 2017** a cui viene conferito valore per l'anno 2018.

Si ricorda che gli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione, validi per il 2018, possono essere consultati all'indirizzo

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/.

Il decreto fornisce, inoltre, alcune precisazioni volte a chiarire le modalità applicative del meccanismo per le ipotesi in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB dei soggetti sopra indicati si verifichi o venga a mancare, prima o dopo, il 30 settembre.



A tal riguardo di seguito si sintetizzano gli effetti in termini di fatturazione in split payment:

	TIPO DI MODIFICA	TERMINI	APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT
Modifiche nel controllo, nella partecipazione o nell'inclusione nell'indice FTSE MIB	si verifica	entro 30/09	operazioni fatturate dal 1° gennaio dell'anno successivo
		oltre 30/09	operazioni fatturate dal 1° gennaio del secondo anno successivo
	viene a mancare	entro 30/09	operazioni fatturate fino al 31 dicembre dell'anno
		oltre 30/09	operazioni fatturate fino al 31 dicembre dell'anno successivo

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

LA DIREZIONE
dott. Lorenzo Garbari

All.: D.M. 9 gennaio 2018

^[1]La proroga fino al 2020 e l'estensione soggettiva del meccanismo della scissione dei pagamenti è stata formalmente richiesta il 16 febbraio 2017 dal Governo italiano alla Commissione europea, in base alla procedura di deroga di cui all'art. 395 della Direttiva 2006/112/CE (*cfr.* DEF- Programma Nazionale di Riforma - sezione III pag. 43) ed è stata concessa dalle autorità comunitarie con la *Decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2017/784*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE L 118 del 6 maggio 2017.

^[2] Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, secondo le modifiche introdotte dall'art.1, del DL 50/2017 all'art. 17-ter del DPR 633/1972, il meccanismo dello "split payment" opera nei confronti dei seguenti soggetti:

- tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, co.2, della legge 196/2009;
- tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
- le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate.

^[3] Viene riscritto l'art.17-ter del DPR 633/1972 (come modificato dall'art.1 del DL 50/2017 ed in vigore dal 1° luglio 2017) che, nel confermare l'applicabilità dello "split payment" agli Enti pubblici, fa riferimento all'art.1, co.2, della legge 196/2009, rispetto alla formulazione attuale che fornisce un elenco delle singole Amministrazioni coinvolte.

